

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1124}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021

Presentato il 27 aprile 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 ha ad oggetto il reciproco riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni, emesse dalle rispettive autorità giudiziarie, di sequestro e confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni oggetto di confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti.

Tale forma di cooperazione, rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul ri-

ciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, nonché a quella sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, ratificata ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 153, è finalizzata a facilitare le attività di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle relative decisioni, anche con riferimento alla suddivisione dei beni sottoposti a confisca e, quindi, a migliorare i rapporti di cooperazione tra le Parti.

L'articolo 1 dell'Accordo contiene una serie di definizioni, che ne delimitano l'ambito oggettivo, segnatamente riferibili alle seguenti categorie:

sequestro [lettera *a*]);

confisca [lettera *b*]);

cooperazione [lettera *c*]);

beni [lettera *d*]).

Al fine di rendere più efficace la cooperazione, l'articolo 2 dell'Accordo prevede che la Parte richiasta di prestare collaborazione, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione di sequestro o confisca di beni emessa dall'altra Parte, adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedire la dispersione dei beni stessi.

A tal fine è stabilito che la Parte richiasta prenda contatto con le autorità della Parte richiedente non solo per ottenere informazioni sul rischio di dispersione dei beni, ma anche per concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti nonché per l'eventuale nomina di un amministratore dei beni medesimi.

L'articolo 3, rubricato « Conservazione, destinazione e riparto dei beni », prevede che i beni sottoposti a sequestro rimangano nella disponibilità della Parte richiasta, che ne avrà la custodia, sino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della Parte richiedente.

Quanto al riparto dei beni è previsto, salvo diverso accordo tra le Parti, che le somme ottenute a seguito dell'esecuzione

dei provvedimenti di confisca e, in particolare, a seguito della vendita dei beni confiscati siano interamente trattenute dalla Parte richiasta se i proventi non raggiungono l'importo di euro 10.000 [comma 2, lettera *a*]); nell'ipotesi in cui, invece, i proventi ricavati dalla vendita siano di importo eguale o superiore a euro 10.000, è previsto il trasferimento del 50 per cento degli stessi dalla Parte richiasta a quella richiedente [comma 2, lettera *b*]).

L'articolo 4 stabilisce che il ricavato della vendita, salvo diverso accordo delle Parti, verrà corrisposto nella valuta della Parte richiasta mediante bonifico bancario ovvero altra modalità di trasferimento elettronico dei fondi sui conti ivi indicati al comma 2, tranne che nel caso in cui i beni debbano essere restituiti alle parti offese, ai soggetti danneggiati o agli altri aventi diritto a titolo di restituzione o di risarcimento dei danni (articolo 7).

Al momento del trasferimento del ricavato la Parte richiasta non può imporre condizioni sull'utilizzo delle somme da trasferire (articolo 5).

Qualora la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, è previsto a carico della Parte richiasta l'obbligo di trasferire i beni alla Parte richiedente. Quest'ultima, tuttavia, ha facoltà di rifiutare il trasferimento, restando tuttavia obbligata a tenere indenne di oneri e spese la Parte richiasta [articolo 3, comma 3, lettera *b*]).

Nell'ipotesi in cui non sia possibile applicare né le previsioni sulla vendita né quelle sul trasferimento dei beni confiscati è prevista la possibilità di destinare i suddetti beni a finalità diverse, con preferenza per quelle di utilità sociale, previo specifico accordo tra le Parti.

È stato altresì espressamente stabilito che le suddette disposizioni non trovino applicazione quando i provvedimenti di sequestro e di confisca abbiano ad oggetto beni demaniali o del patrimonio indisponibile delle Parti; in tale caso, la Parte richiasta e quella richiedente hanno, rispettivamente, il diritto di trattenere il bene o di averlo in restituzione senza dover nulla corrispondere alla controparte (articolo 3, comma 4).

L'articolo 6 dell'Accordo prevede che tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti ad esso relativi fra le Parti intercorrano tra le Autorità centrali designate e, segnatamente, tra il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – Ufficio I), per la Repubblica italiana, e la Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino.

L'articolo 8 disciplina il trattamento dei dati personali.

È stata prevista una clausola di compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione europea (articolo 9).

Per la soluzione di eventuali controversie sono previsti consultazioni e negoziati diretti tra le Parti (articolo 10).

L'Accordo si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo stesso (articolo 11).

A norma dell'articolo 12, la data di entrata in vigore sarà quella di ricezione della seconda delle due notificazioni con cui le Parti si comunicheranno, per via diplomatica, il completamento delle rispettive procedure di ratifica (comma 1).

Il Trattato avrà durata illimitata. Sono fatte salve sia la facoltà di bilaterale e concordata modifica (comma 2), sia quella di unilaterale recesso, esercitabile in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica (comma 3).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente relazione tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari concernenti l'applicazione del Trattato bilaterale relativo al riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati tra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino.

Scopo principale del presente Trattato è di promuovere una più ampia ed efficace cooperazione tra i due Paesi in relazione alle procedure sopramenzionate, facilitando il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, anche al fine di suddividere tra le parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita.

L'Accordo in esame intende perseguire le finalità indicate attraverso le disposizioni in cui si articola e che affrontano nel dettaglio oltre alle regole generali quelle riguardanti nello specifico il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro di confisca, la conservazione, destinazione e riparto dei beni, il versamento delle somme ripartite, la restituzione dei beni agli aventi diritto, la disciplina transitoria e l'entrata in vigore e il recesso dell'accordo medesimo.

Di seguito un succinto esame dei **dodici articoli** di cui si compone il presente Trattato con riferimento soprattutto ai profili di rilevanza finanziaria.

L'**articolo 1** contiene le definizioni dei provvedimenti di sequestro e di confisca, della cooperazione e dei beni oggetto dell'accordo.

Si rappresenta la neutralità finanziaria della disposizione in esame, che ha natura ordinamentale ed è tesa ad individuare l'ambito di interesse del presente Trattato.

L'**articolo 2** disciplina i provvedimenti conseguenti al riconoscimento e all'esecuzione, prevedendo che la parte richiesta, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento cautelare di sequestro o definitivo di confisca emesso dalla competente Autorità dell'altro Stato, entri in possesso di beni sequestrati o confiscati e adotti tutti i provvedimenti necessari per impedire la dispersione dei beni stessi. In particolare, viene pattuito che la parte richiesta prenda contatto con le Autorità della parte richiedente per ottenere informazioni sui rischi di dispersione dei beni e concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca e per decidere se occorra nominare un soggetto incaricato di gestire i beni sequestrati o confiscati quando si tratti di aziende, imprese, quote sociali, azioni o altri beni che richiedano, per la loro natura o per la loro destinazione, un'attività di amministrazione.

Si evidenzia che sia per lo strumento del sequestro che per quello della confisca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardo all'esecuzione, alla revoca ed all'impugnazione dei medesimi. Sulla base delle considerazioni già svolte in relazione ad altri accordi e alla luce delle norme recepite a seguito dell'adeguamento all'ordinamento internazionale, si osserva che, con particolare riguardo ai provvedimenti preventivi che sono diretti a congelare i beni, conservandoli nel patrimonio dell'impresa o azienda in modo da soddisfare le pretese eventualmente vantate in sede creditoria che riguardo ai provvedimenti di destinazione dei beni trova applicazione il regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, il quale in parte affianca e in parte sostituisce e integra le disposizioni del d.l.gs n. 35/2016 (in materia di sequestro) e del d.l.gs n. 137/2015 in materia di destinazione dei beni confiscati



o delle somme di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni (in particolare l'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, che attua la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca). Al riguardo, deve osservarsi che il Regolamento 2018/1805, per la sua natura self-executing, è uno strumento omnicomprendivo con riferimento ai provvedimenti di congelamento e di confisca che possono essere riconosciuti a livello UE, e sul piano operativo amplia in misura significativa l'esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell'Unione europea. In quanto avente natura autonoma, non è stato predisposto un atto recettivo nell'ordinamento italiano, ma le disposizioni applicabili sono le stesse che disciplinano gli istituti considerati nell'ambito dei procedimenti penali italiani, anche per i procedimenti transfrontalieri (disposizioni che applicano le misure cautelari reali e dispongono sulla definitività delle stesse del c.p.p. nonché le norme special dettate dal codice antimafia di cui al d.lgs. 159/2011).

Si evidenzia, poi, che la Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del dipartimento degli Affari di Giustizia ha emanato la circolare del 18 febbraio 2021 esplicativa, con indicazioni e direttive in materia, da tenere presente quale punto di riferimento. Pertanto, mentre per il sequestro trovano applicazione gli artt. 316 cpp e 321 cpp., rispettivamente per il sequestro conservativo ed il sequestro preventivo, per la confisca si applicano le disposizioni di cui agli artt. 240 e 240-bis c.p.p.

Si rappresenta, quindi che l'art. 28 del Regolamento UE, dopo aver rimesso la disciplina della gestione dei beni sottoposti a congelamento e a confisca alla legge dello Stato di esecuzione, detta regole particolari secondo la natura dei beni sottoposti a sequestro, rimandando comunque la possibilità ad un ufficio nazionale centralizzato la custodia gestione dei beni sottoposti a congelamento in vista di un'eventuale successiva confisca, nonché della gestione dei beni confiscati: in tal senso in Italia opera l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con d. l. n. 4/2010, convertito, con modificazioni, in l. n. 50/2010, successivamente recepita nel d. lgs n. 159/2011. Per il resto, la custodia dei beni sequestrati ad aziende ed imprese viene affidata ad amministratori giudiziari, iscritti ad un albo specifico, la cui tenuta avviene con spese a carico dei medesimi e i cui compensi sono posti direttamente a carico della procedura, con priorità rispetto agli altri crediti. Si consideri, infine, anche la procedura di destinazione delle somme derivanti dalla vendita dei beni confiscati che è disciplinata dal successivo articolo 3 che ben può compensare anche eventuali oneri di custodia. Per quanto riguarda, poi, il provvedimento definitivo le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione del provvedimento di confisca, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri ben stabiliti menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 14 del D. Lgs. 137/2015. Per i beni differenti dalle somme di denaro, non può prescindere dall'utilizzo degli strumenti propri del diritto sostanziale e procedurale dell'ordinamento giuridico interno che conducono alle disposizioni contenute negli articoli 86 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che detta la disciplina dei beni oggetto di confisca destinati alla vendita e rimanda per la descrizione delle modalità, al D.P.R. 115 del 2002 (T.U. delle spese di giustizia). Nella specie, la vendita dei beni oggetto di confisca è disciplinata dagli articoli 149 e



seguenti del predetto T.U., in particolare artt. 152 - 156. Per quanto, concerne, poi, i beni sequestrati e confiscati alla mafia o alla criminalità organizzata oltre alla previsione del trasferimento dei beni al patrimonio disponibile dello Stato, con assegnazione all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è stato, inoltre, previsto lo strumento della c.d. “confisca per equivalente o confisca di valore”. Essa è prevista nelle ipotesi di impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prodotto dell’illecito e consente di confiscare utilità patrimoniali di valore equivalente nella disponibilità del reo (art. 240 bis c.p.).

Si evidenzia la natura sia ordinamentale che procedurale della disposizione, sia per quanto riguarda il sequestro che per quanto riguarda la confisca, che si sostanzia nella opportuna disciplina degli istituti in esame eliminando ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento tra i due Stati. Con riferimento alle attività previste si evidenzia, poi, che gli adempimenti collegati rientrano nell’ambito delle azioni ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, trattandosi di istituti ampiamente previsti ed eseguiti a livello nazionale con modalità già dettate dal diritto interno. Pertanto, si assicura che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nello specifico si segnalano le risorse iscritte alla Missione 6 – Giustizia – Programma 6.6 – Servizi di gestione amministrativa per l’attività giudiziaria – dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Con l’**articolo 3** viene stabilita la disciplina della conservazione, della destinazione e del riparto dei beni. Viene previsto che la parte richiesta mantiene il possesso e custodisce i beni sottoposti a sequestro impedendone la dispersione e assicurandone, per quanto possibile la fruttuosità, fino al momento in cui la parte richiedente comunica l’avvenuta emissione del provvedimento definitivo di confisca. In particolare, si dispone che, salvo diversa pattuizione tra le parti, le somme di denaro ottenute dall’esecuzione dei provvedimenti di confisca e dalla vendita dei beni, nel caso in cui l’alienazione risulti conveniente, sono destinate, al netto delle spese, alla Parte richiesta, nella misura del 100% in caso di importi inferiori o pari ad euro 10.000. Invece, nel caso di importi superiori ad euro 10.000, le somme verranno ripartite nella misura del 50% a ciascuna delle Parti (richiedente e richiesta). Nell’ipotesi in cui non sia conveniente procedere all’alienazione, i beni sono trasferiti alla Parte richiedente che può rifiutarne il trasferimento liberando però la parte richiesta da oneri e spese. Viene prevista anche l’eccezionale e residuale ipotesi della destinazione dei beni a terzi preferibilmente a fini di utilità sociale e previo accordo tra le Parti, in caso di impossibilità nel procedere alla vendita o alla consegna dei beni alla parte richiedente.

Da ultimo l’articolo in esame disciplina le ipotesi di beni demaniali o indisponibili prevedendo il diritto della Parte richiesta di rifiutarne la consegna, o in caso che i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca rientrino nel proprio patrimonio demaniale, di ottenere la restituzione degli stessi senza dover corrispondere alcunché alla Parte richiedente.

Per quanto riguarda, in particolare, la custodia dei beni oggetto di sequestro e di confisca si osserva che in caso di deperibilità dei beni, le procedure di vendita ed assegnazione dei suddetti subiranno una naturale accelerazione proprio in virtù della loro natura deteriorabile, comportando



conseguenzialmente tempi di custodia più brevi. Ad ogni modo, si fornisce assicurazione che tutti gli adempimenti di natura giudiziaria collegati alla loro custodia potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. *Nello specifico, si segnalano le risorse iscritte alla Missione 6 – Giustizia – Programma 6.6 – Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.*

In tal senso, attesa la deteriorabilità dei beni, è ipotizzabile ricorrere anche alla c.d. confisca per equivalente oppure, laddove previsto dalla legge, alla confisca c.d. per sproporzione, misure - il cui trend allo stato non è quantificabile - suscettibili di determinare, un flusso di somme di denaro e altri valori monetizzabili ai fini di un eventuale incremento del gettito delle entrate del FUG da destinare sia all'entrata del bilancio dello Stato sia alle finalità di spesa delle amministrazioni pubbliche coinvolte per il potenziamento di attività istituzionali.

Riguardo ai possibili risvolti di natura economica relativi alla disposizione in esame, si evidenzia, altresì, in analogia ad altre casistiche, la possibile devoluzione dei beni deperibili confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria ad associazioni o enti di volontariato, disposizione che non è suscettibile di determinare perdite di gettito per l'erario dal momento che la natura e la deteriorabilità dei medesimi, non consentono una facile commercializzazione, né l'individuazione di possibili acquirenti nei tempi e nei modi necessari ad un idoneo o proficuo utilizzo dei beni stessi. Infine, la norma non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi anche considerato che i costi connessi alla gestione ed alla custodia dei suddetti beni fino al momento della loro alienazione, nel corso del lasso di tempo intercorrente tra l'affidamento in custodia degli stessi e la loro vendita o la loro assegnazione a titolo gratuito ai menzionati enti o associazioni locali per finalità di volontariato, sono da annoverarsi tra le spese per cui è ammessa la ripetizione ai sensi dell'articolo 5 del medesimo T.U. sulle spese di giustizia.

Nei termini anzidetti è pertanto possibile affermare che gli adempimenti connessi all'attuazione delle norme sopra descritte potranno essere espletati con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato altresì che tali tipologie di spesa, ripetibili in sede penale ai sensi dell'articolo 5 del DPR 115/2002, potranno essere successivamente recuperate dall'erario.

Ad ogni modo, si rappresenta che le spese anticipate dallo Stato per la procedura di custodia, di confisca e di vendita dei beni, sono interamente a carico della procedura espropriativa e sono versate dai destinatari od assegnatari dei beni. Per il resto, in applicazione delle norme del Regolamento UE 2018/1805 e della circolare della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del 18 febbraio 2021, si rimanda a quanto illustrato in precedenza riguardo all'articolo 2 rappresentando che l'attuazione del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato senza riflessi negativi in termini di minori entrate destinate al Fondo Unico Giustizia.

Con l'**articolo 4** si stabiliscono le modalità di versamento delle somme ripartite che avverranno mediante bonifico bancario o altra tipologia di trasferimento elettronico di somme rispettivamente a favore del Fondo Unico Giustizia, quando il beneficiario sia la Repubblica Italiana, in favore della Camera sul conto di tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino



Si segnala la previsione inserita nella *lettera c)* del *comma 2* del presente articolo che dispone riguardo al versamento delle somme nel caso in cui venga ordinata la restituzione, disposta dall'articolo 7 del Trattato, dei beni sequestrati alle persone offese, ai soggetti danneggiati e agli altri aventi diritto a titolo di restituzione o risarcimento del danno, non contemplando, in tal caso alcuna ripartizione delle somme secondo le modalità di cui al precedente articolo.

La norma stante il carattere ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 5** contiene la previsione secondo la quale la Parte richiama dopo aver proceduto al versamento non può imporre alla Parte richiama condizioni circa l'utilizzo delle somme versate e non può esigere che la Parte richiedente condivida la ripartizione con altro Stato.

Considerata la natura ordinamentale della disposizione si segnala che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con l'**articolo 6** vengono individuate le autorità centrali competenti alla comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra le Parti, nonché alla stipula degli accordi previsti dal presente Accordo. Nello specifico tale funzione per l'Italia è svolta dall'Ufficio II della direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del Dipartimento per gli Affari di Giustizia di questo Dicastero mentre per la Repubblica di San Marino l'autorità competente è la Segreteria di Stato per la Giustizia del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia.

Nel segnalare il carattere ordinamentale della disposizione si evidenzia che gli adempimenti collegati all'attività di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra le Parti rientrano tra i compiti istituzionali assegnati alla articolazione ministeriale sopra indicata, che svolge le connesse attività attraverso la Direzione Generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria. Pertanto, si assicura che tutti gli adempimenti previsti nella norma in esame potranno essere svolti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che la predetta articolazione ministeriale è già specificatamente deputata allo scambio di informazioni e comunicazioni nell'ambito della cooperazione internazionale, attività svolta ordinariamente per tutti gli accordi tra gli Stati europei ed extraeuropei.

L'**articolo 7** stabilisce, come già si è sopra accennato riguardo all'ultima ipotesi prevista nell'articolo 4, che quanto previsto nell'accordo in esame rispetto al versamento ed alla destinazione delle somme ripartite di spettanza dello Stato italiano - che, si rammenta, confluiscono nel F.U.G. e rimangono soggette alla gestione di Equitalia giustizia S.p.a - non si applica ai beni sequestrati che devono essere restituiti alle parti offese o ai soggetti danneggiati e loro aventi diritto. Questo significa che in caso di beni materiali sequestrati, custoditi presso gli uffici di Procura, gli stessi saranno soggetti alla normativa nazionale in tema di dissequestro secondo quanto stabilito dagli articoli del codice di procedura penale (artt. 262-263 c.p.p.) e relative disposizioni di attuazione (art. 85 e seguenti delle disp. att. del c.p.p.) i quali verranno restituiti previo versamento delle spese di conservazione e custodia da parte degli aventi diritto. Analogamente si procede in caso di restituzione di somme sequestrate o confiscate o per il ricavato di beni di cui è stata già disposta l'alienazione. In entrambi i casi, sia che si tratti di restituzione che di risarcimento si applicano le disposizioni degli articoli dal 150 al 154 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia) che prevedono la devoluzione delle somme non reclamate dall'avente diritto o di quelle ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e



non richiesti, alla Cassa delle ammende, dedotte le spese della procedura di vendita di cui all'articolo 155 dello stesso D.P.R. sopra citato.

Si evidenzia, quindi, la natura sia ordinamentale che procedurale della presente disposizione che si sostanzia nella opportuna integrazione della disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto dei procedimenti cautelari in esame, in favore della persona offesa, del danneggiato e degli altri soggetti ai quali spetta la restituzione o il risarcimento del danno accertato. Si tratta, comunque, di attività ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, ragion per cui si assicura che le stesse potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 8** si occupa del trattamento dei dati personali, prevedendo che tali dati, trasmessi ai sensi del presente trattato, una volta elaborati, vengano cancellati nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

La norma stante il carattere ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'**articolo 9** prevede che l'attuazione del presente Trattato avvenga nel rispetto delle norme del diritto internazionale applicabile e per quanto riguarda l'Italia nel rispetto degli obblighi di appartenenza all'Unione europea.

L'**articolo 10** dispone che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o applicazione del presente accordo venga risolta tramite consultazioni e negoziati diretti fra le Parti.

L'**articolo 11** contempla la norma transitoria, con la quale si prevede che il Trattato in esame trovi applicazione con riferimento alle procedure di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca in procedimenti penali iscritti dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

L'**articolo 12** disciplina l'entrata in vigore, la possibilità di modifica e la durata illimitata del Trattato, salvo la possibilità di recesso effettuabile da ciascuna delle parti.

Le norme in esame hanno carattere ordinamentale e precettivo, in quanto stabiliscono quali provvedimenti sono soggetti alla disciplina e alla validità del Trattato stesso.

Si rappresenta l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame, confermando che l'attuazione dell'Accordo in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica, assicurando inoltre che non si evidenziano riflessi negativi in termini di minori entrate destinate al Fondo Unico Giustizia. In ogni caso, all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I - Aspetti tecnico – normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino disciplina il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, emesse dalle rispettive Autorità giudiziarie, di sequestro e confisca dei proventi illeciti, nonché la suddivisione, tra le Parti contraenti, dei beni oggetto di confisca o del ricavato della loro vendita.

Rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo nel 1990, nonché a quella sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia nel 2005, l'Accordo mira a facilitare la cooperazione anche con riferimento al riparto dei beni sottoposti a confisca tra i due Paesi. L'Accordo è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p., che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 723 - 729-*quinquies* c.p.p., che disciplinano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero; artt. 730 - 746 c.p.p., concernenti gli effetti delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'Accordo rispetta i principi costituzionali in materia di tutela del diritto di proprietà. La ratifica avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo non presenta profili di difformità rispetto alle principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di assistenza giudiziaria penale.

Parte II – Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare per ciò che riguarda il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e confisca.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'Accordo appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di assistenza giudiziaria penale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

L'Accordo segue il modello delle Convenzioni del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato, già in precedenza citate.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

L'Accordo non contiene riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non ha effetto retroattivo né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'Accordo sarà effettuato dall'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 10.02.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino
concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca,
nonché la destinazione dei beni confiscati**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di San Marino (di seguito Parti);

intendendo migliorare l'efficacia della cooperazione giudiziaria già in essere attraverso gli strumenti internazionali vigenti;

visto il Capo III della Convenzione di amicizia e buon vicinato tra San Marino e l'Italia del 31 marzo 1939;

richiamando, in particolare, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo nel 1959, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca e la confisca dei proventi di reato firmata a Strasburgo nel 1990 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005;

confermando, in particolare, l'impegno volto a facilitare le attività di reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, in modo che la Parte richiesta riconosca ed esegua nel suo territorio i provvedimenti definitivi di confisca emessi dall'Autorità giudiziaria della Parte richiedente, anche al fine di suddividere tra le Parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita;

desiderando, a tal fine, concludere un Accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca e alla suddivisione tra le Parti dei beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita;

convengono quanto segue:

Articolo 1
(Definizioni)

Ai fini del presente Accordo,

- (a) per *sequestro* si intende qualsiasi provvedimento cautelare emesso dall'Autorità giudiziaria (ivi compresi, per l'Italia, i sequestri di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite e i frutti dei medesimi;
- (b) per *confisca* si intende qualsiasi provvedimento definitivo emesso dall'Autorità giudiziaria (ivi comprese, per l'Italia, le confische di cui al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6.9.2011 n. 159) con cui si sottraggono al titolare o al possessore e si acquisiscono coattivamente al patrimonio pubblico i proventi, i prodotti e gli strumenti di reato o beni di valore equivalente ai suddetti proventi, prodotti e strumenti o, comunque, i beni provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite e i frutti dei medesimi;
- (c) per *cooperazione* si intende qualsiasi forma di assistenza che si rende necessaria per riconoscere ed eseguire nel proprio territorio una decisione di sequestro o confisca emessa dall'Autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente;
- (d) per *beni* si intendono i beni di qualsiasi natura riguardo ai quali l'Autorità giudiziaria della Parte richiedente ha stabilito che sono il provento o il prodotto di un reato; che ne siano l'equivalente, in tutto o in parte; che siano lo strumento del reato; che siano ritenuti provenienti direttamente o indirettamente da attività illecite o siano il frutto dei medesimi beni.



Articolo 2

(Provvedimenti conseguenti al riconoscimento e alla esecuzione)

La Parte richiesta che, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di sequestro o confisca emesso dalla competente Autorità dell'altra Parte, prestando adeguata e necessaria collaborazione, entra in possesso di beni sequestrati o confiscati, adotta tutti i provvedimenti necessari per impedire la dispersione dei beni stessi. A tal fine prende contatto con le Autorità della Parte richiedente per ottenere informazioni sui rischi di dispersione dei beni e concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca e per decidere se nominare un soggetto incaricato di gestire i beni sequestrati o confiscati quando si tratti di aziende, imprese, quote sociali, azioni o altri beni che richiedano, per la loro natura o per la loro destinazione, un'attività di amministrazione.

Articolo 3

(Conservazione, destinazione e riparto dei beni)

1. Fino al momento in cui la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta l'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca, i beni sottoposti a sequestro rimangono in possesso della Parte richiesta, che li custodisce impedendone la dispersione e assicurandone, per quanto possibile, la fruttuosità.
2. Salvo diverso accordo tra le Parti – nello stipulare il quale le stesse Parti terranno conto della quantità e qualità della cooperazione prestata, nonché della relativa efficacia –, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate dalla Parte richiesta, al netto di spese, interessi ed altri oneri, come segue:
 - (a) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca non superano la somma di 10.000 euro, tale somma viene interamente destinata alla Parte richiesta;
 - (b) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca sono uguali o superiori alla somma di 10.000 euro, la Parte richiesta trasferisce alla Parte richiedente il 50% dei proventi suindicati.
3. Salvo diverso accordo tra le Parti, i beni derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca vengono destinati come segue dalla Parte richiesta:
 - (a) i beni sono venduti; in questo caso il ricavato della vendita è destinato o ripartito in conformità al comma 2;
 - (b) ove non risulti conveniente l'alienazione, i beni sono trasferiti alla Parte richiedente, che può rifiutare tale trasferimento tenendo indenne la Parte richiesta di oneri e spese;
 - (c) nel caso in cui non sia possibile applicare le previsioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), i beni possono essere destinati diversamente, preferibilmente a fini di utilità sociale, sulla base di apposito accordo tra le Parti.
4. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi e articoli, nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiesta, tale Parte ha il diritto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del suddetto provvedimento e comunque il diritto di mantenere la disponibilità dei beni senza dover corrispondere alcunché alla Parte richiedente. Nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiedente, tale Parte ha diritto alla restituzione dei beni senza dover corrispondere alcunché alla Parte richiesta.

Articolo 4

(Versamento delle somme ripartite)

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, le somme che devono essere versate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo vengono corrisposte nella valuta della Parte richiesta, mediante bonifico bancario o altra modalità di trasferimento elettronico dei fondi.
2. La corresponsione di tali somme sarà effettuata:
 - (a) a favore del Fondo Unico Giustizia, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica Italiana, oppure
 - (b) a favore dell'Ecc.ma Camera sul conto di Tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica di San Marino;
 - (c) nel caso di cui all'articolo 7 del presente Accordo a favore del diverso destinatario indicato quale avente diritto dalla Parte beneficiaria con apposita comunicazione all'altra Parte.



Articolo 5*(Condizioni del versamento)*

Fatti salvi diversi accordi, la Parte richiasta che versa una somma di denaro ai sensi dei precedenti articoli del presente Accordo non può imporre alla Parte richiedente condizioni relative all'utilizzo di detta somma e, in particolare, non può esigere che la Parte richiedente si ripartisca la somma in questione con altro Stato.

Articolo 6*(Canali di comunicazione)*

Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti fra le Parti intercorrono tra il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorità centrali. Le medesime Autorità sono competenti a stipulare gli accordi previsti dai precedenti articoli del presente Accordo.

Articolo 7*(Restituzione dei beni agli aventi diritto)*

Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai beni sequestrati che devono essere restituiti alle parti offese, ai soggetti danneggiati e agli altri aventi diritto a titolo di restituzione o risarcimento del danno.

Articolo 8*(Trattamento dei dati personali)*

I dati personali trasmessi ai sensi del presente Trattato sono elaborati e, successivamente, cancellati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Articolo 9*(Compatibilità con il diritto internazionale e dell'UE)*

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 10*(Risoluzione delle controversie)*

Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 11*(Disposizioni transitorie)*

Il presente Accordo si applica alle richieste di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca presentate in procedimenti in materia penale iscritti dopo l'entrata in vigore dello stesso Accordo.




Articolo 12*(Entrata in vigore e Recesso)*

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.
2. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla procedura di cui al comma 1 ed è parte integrante del presente Accordo.
3. Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna Parte può tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione di efficacia non pregiudica le procedure avviate precedentemente, che vengono portate a termine sulla base delle disposizioni del presente Accordo.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2021, in duplice originale in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica di San Marino





19PDL0035790